

Famiglia. Se c'è contrasto tra genitori L'esigenza formativa prevale nella scelta della scuola per i figli

Carmelo Padalino

Se i genitori non si mettono d'accordo sull'iscrizione del figlio alla scuola media inferiore, la coercizione della volontà del minore di voler continuare gli studi nella città nella quale aveva completato le elementari può essere giustificata solo nel caso in cui la scuola scelta dal fanciullo gli consenta una preparazione inferiore rispetto alla scuola meno gradita.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di appello di Trieste, sezione per i minorenni, decreto 29 agosto 2011, che ha riformato la pronuncia del Tribunale per i minorenni che, invece, aveva prescelto la scuola indicata dal padre che, sebbene lontana dalla residenza del minore, gli garantiva un migliore percorso formativo, non meritevole di soccombenza a fronte del modesto trauma di iniziale ambientazione che il minore avrebbe dovuto subire, stante che l'interesse del minore doveva essere individuato «nel massimo sviluppo delle sue potenzialità e delle abilità cognitive».

La pronuncia ha evidenziato che le divergenze fra i programmi didattici stilati dalle due scuole erano così modeste da non giustificare la coercizione della volontà del minore di conservare la cerchia di amicizie che si era già fatto, coltivandola negli orari extra scolastici prossimi alla frequentazione della scuola.

Con la legge 54/2006, il legislatore ha previsto, con l'articolo 709-ter del Codice di procedura civile, uno strumento rapido per la soluzione dei conflitti genitoriali che, come quello in esame, potrebbero presentarsi più frequentemente (Cassazione 22 ottobre 2010 n. 21718). Tale disposizione prevede che, qualora sorga controversia tra i genitori in ordine all'esercizio dell'apote-stà sui figli minori ovvero all'esercizio delle modalità di affidamento degli stessi, il giudice adotti i provvedimenti opportuni, nel senso di limitarsi a suggerire le determinazioni ritenute più utili e, in caso di permanenza del contrasto, ad attribuire il

potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritenga il più idoneo a curare l'interesse del figlio (Tribunale di Catania 18 dicembre 2008).

E così, in tema di scelta della scuola, la giurisprudenza ha attribuito rilevanza al criterio della continuità didattica (Tribunale Roma 24 giugno 2010); mentre, in ipotesi di contrasto tra i genitori in ordine alla scelta dell'orario scolastico del figlio, «il giudice deve optare per quella soluzione che appaia ragionevole ed idonea a consentire al minore di avere spazi adeguati per coltivare ancora - nonostante la distanza tra i genitori - la propria relazione con la figura paterna e con gli altri parenti di quel ramo genitoriale, perché essa può condizionare

IN APPELLO

Ribalata la sentenza del tribunale che aveva dato maggior peso ai problemi di ambientazione del piccolo studente

l'apprendimento e la formazione del minore» (Tribunale di Bologna 14 luglio 2008).

Da ultimo, nell'ambito della scelta della struttura sanitaria dove far eseguire un intervento, è stato ritenuto sfornito di adeguati elementi probatori il rifiuto del padre di far eseguire l'intervento presso l'ospedale che aveva già in cura il figlio (perché, a suo dire, si sarebbero verificati, in passato, decessi per setticemia), non ravvisando ragione alcuna per preferire altra struttura e applicando il criterio di continuità terapeutica (Tribunale di Catania 16 luglio 2010).

Congresso Aimmf

Appuntamento a Catania con il 30° congresso nazionale dell'Aimmf, l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia. Dal 24 al 26 novembre prossimi si svolgeranno infatti i lavori sintetizzati nel titolo del congresso: «Cittadini in crescita: tra inclusione ed esclusione». Tre giorni di confronto tra magistrati e società civile sulla funzione e sugli strumenti della giurisdizione specializzata per i minori. Per informazioni www.minoriefamiglia.it

